C/2026/2645

8.5.2026

Relazione finale della consigliera-auditrice ([1])

Caso M.11956 — UMG / DOWNTOWN

(C/2026/2645)

1. In data 16 giugno 2025, a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni ([2]), è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di operazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, operazione con cui Universal Music Group N.V. («la parte notificante») intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Downtown Music Holdings LLC (congiuntamente «le parti»).

2. Il 22 luglio 2025 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni in cui ha constatato che il progetto di operazione suscitava seri dubbi dal punto di vista della compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE. Il 20 agosto 2025 le parti notificanti hanno trasmesso le proprie osservazioni scritte sulla decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

3. Il 24 luglio 2025 il termine è stato prorogato di dieci giorni lavorativi in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni.

4. Il 3 settembre 2025 la Commissione ha adottato due decisioni, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, nei confronti di ciascuna parte, sospendendo il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni a decorrere dal 2 settembre 2025. Il termine è ripreso il 20 ottobre 2025.

5. Il 24 novembre 2025 la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni in cui concludeva, in via preliminare, che l'operazione proposta avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno.

6. L'8 dicembre 2025 la parte notificante ha trasmesso le proprie osservazioni scritte in risposta alla comunicazione delle obiezioni Non è stata richiesta un'audizione orale.

7. L'accesso al fascicolo è stato concesso per la prima volta il 24 novembre 2025 in relazione alla comunicazione delle obiezioni e, successivamente, il 25 novembre 2025, il 19 dicembre 2025, il 23 dicembre 2025, il 30 gennaio 2026 e il 4 febbraio 2026. Non sono stati presentati reclami o richieste in merito all'accesso al fascicolo.

8. Nel corso del procedimento sono stati ammessi due terzi interessati, ai sensi dell'articolo 5 della decisione 2011/695/UE. La DG Concorrenza ha informato i terzi interessati in merito alla natura e all'oggetto del procedimento, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni ([3]), fornendo loro una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni. Una terza domanda di ammissione come soggetto terzo interessato è diventata obsoleta dopo gli scambi con la squadra di lavoro della consigliera-auditrice, che hanno chiarito lo scopo perseguito dalla domanda e reindirizzato il richiedente ai punti di contatto pertinenti.

9. L'11 dicembre 2025 le parti hanno presentato una prima serie di impegni al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni («impegni iniziali»). Il 12 dicembre 2025 la Commissione ha sottoposto gli impegni iniziali a un test di mercato.

([1]) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

([2]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22) («regolamento di esecuzione sulle concentrazioni»).

10. Il 22 dicembre 2025 la Commissione ha fornito alle parti un riscontro dettagliato sui risultati del test.

11. Il 15 gennaio 2026 le parti hanno presentato una serie riveduta e definitiva di impegni («impegni definitivi»).

12. Il progetto di decisione dichiara l'operazione proposta compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, fatto salvo il rispetto degli impegni definitivi.

13. Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

14. Nel complesso la consigliera-auditrice ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 5 febbraio 2026

Dorothe DALHEIMER